

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“IURIS - VITTIME DEL DOVERE PER IL CONTRASTO AL CRIMINE ORGANIZZATO ED AL TERRORISMO PER LA TUTELA DELLA LEGALITA' E DELLA SICUREZZA”

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE SEDE, OGGETTO SOCIALE E DURATA

Art. 1. E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del Dec. Leg.vo 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: “IURIS - ASSOCIAZIONE VITTIME DEL DOVERE PER IL CONTRASTO AL CRIMINE ORGANIZZATO ED AL TERRORISMO PER LA TUTELA DELLA LEGALITA E DELLA SICUREZZA - ETS APS” (ETS: Enti del Terzo settore; APS: Associazione di Promozione Sociale; in seguito chiamato per brevità l'Associazione).

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nel rapporto con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore. Similmente l'acronimo ETS sarà spendibile solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'Associazione ha sede legale in Roma, Via San Vitale, 15 – 00184 Roma. La sede legale può essere trasferita all'interno del medesimo Comune o in Comuni diversi e possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici distaccati con delibera del consiglio direttivo che provvederà da solo alla modifica statutaria. L'Associazione non ha fini di lucro ed è apartitica. L'Associazione è un Ente non commerciale aperto al contributo del volontariato e delle istituzioni civili e militari, nonché dell'associazionismo in genere. L'Associazione ha durata illimitata. L'associazione, sempre in ambito dei suoi scopi statuari, può svolgere ogni sua attività in collaborazione con qualsiasi ente o soggetto pubblico o privato, oppure associarsi con altre istituzioni od enti od organizzazioni nonché promuovere e/o coordinare iniziative con Enti pubblici, privati od organizzazioni sociali.

OGGETTO-SCOPO

Art. 2. L'Associazione svolge in Italia ed all'estero ogni attività pertinente ed utile al raggiungimento del suo scopo. L'associazione ha il fine di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale operando nel settore della “protezione dei diritti civili”, svolgendo le seguenti attività primarie: A) Salvaguardare i diritti di tutte le vittime del dovere civili e militari per il contrasto al crimine organizzato ed al terrorismo; B) Avanzare proposte e progetti in tutte le sedi deputate, coinvolgendo tutti gli organismi politici ed istituzionali competenti, per migliorare la sicurezza e la legalità in Italia e in Europa; C) Svolgere qualunque iniziativa per sviluppare la solidarietà per le Forze dell'Ordine civili e militari, nonché per tutti gli appartenenti alle Forze Armate; D) svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale.

SOCI – DIRITTI ED OBBLIGHI – CONDIZIONI DI AMMISSIONE – RECESSO – ESCLUSIONE

Art. 3. Possono acquisire la qualità di soci le persone fisiche o giuridiche, le altre associazioni e gli enti che, condividendo le finalità dell'associazione, s'impegnino a collaborare al loro conseguimento, nel rispetto del presente Statuto e delle delibere degli Organi dell'associazione, assumendosi l'impegno di contribuire, in spirito di solidarietà, al raggiungimento degli scopi sociali. Il numero dei soci è illimitato. I soci possono essere di qualsiasi nazionalità, razza, religione od opinione politica. I soci devono aver compiuto la maggiore età. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano all'Associazione tramite un loro rappresentante.

I soci sono divisi nelle seguenti categorie di associati: **a) soci fondatori**, cioè coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo; **b) soci sovventori**, cioè coloro che si obbligano a fornire prestazioni e/o convenzioni in favore dell'associazione e/o dei soci, anche mediante donativi di vario genere volti a promuovere od agevolare l'attività dell'associazione; **c) soci sostenitori**, cioè coloro che si differiscono dai soci ordinari contribuendo all'associazione con il versamento di una quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo; **d) soci onorari**, cioè coloro che, di riconosciuta elevata competenza nell'ambito della sicurezza anche per la loro appartenenza ovvero ex appartenenza alle Forze di Polizia ed alle Forze Armate, per motivi di prestigio o per eccezionali meriti in favore dell'associazione, ricevono ad insindacabile giudizio del consiglio direttivo, tale riconoscimento. I soci onorari non sono tenuti al versamento delle quote e dei contributi associativi, ma possono compiere elargizioni volontarie. Ai soci onorari possono essere attribuite cariche onorarie da parte del consiglio direttivo, non hanno diritto di voto ma hanno facoltà di intervento e proposta; **e) soci ordinari**, cioè tutti coloro che non rientrano in una delle precedenti categorie. Fra i soci onorari vengono automaticamente inseriti, con esclusione del pagamento della quota associativa per tutto il tempo di adesione all'Associazione, tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato che sono iscritti all'Organizzazione Sindacale SILP-CGIL, salvo loro espressa volontà contraria di non farne parte. L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria e libera dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'associazione può avvalersi anche delle prestazioni di lavoro autonomo degli associati e/o di terzi nonché, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti, sulla base delle decisioni del Consiglio direttivo e con le modalità e le forme stabilite dalla legge.

Art. 4. La qualità di socio non è trasmissibile e si acquista, per ogni singola categoria, ad eccezione di quella acquisita in modo automatico dagli iscritti all'Organizzazione Sindacale SILP-CGIL, con l'accettazione della domanda di ammissione da parte del consiglio direttivo, su proposta del presidente o di almeno dieci soci ordinari, nonché con il versamento della quota stabilita annualmente, per ogni categoria di socio, dall'assemblea dei soci. Le quote e i contributi associativi non possono essere trasmessi ad altri né sottoposti a pegno od usufrutto, né sono rivalutabili. In ipotesi di perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa determinata, le quote e i contributi restano comunque acquisiti al patrimonio dell'associazione.

Art. 5. La disciplina contenuta nel presente Statuto e nell'Atto costitutivo dell'Associazione si applica in maniera uniforme a tutti gli associati senza alcuna distinzione fra le varie categorie. I nominativi dei soci sono annotati nel libro dei soci dell'Associazione. I soci sono obbligati: **1)** al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini sopra previsti; **2)** alla stretta osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; **3)** a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dagli altri organi sociali. Le quote e i contributi associativi non possono

essere trasmessi ad altri né sottoposti a pegno od usufrutto, né sono rivalutabili. In ipotesi di perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa determinata, le quote e i contributi restano comunque acquisiti al patrimonio dell'associazione.

Art. 6. I soci con diritto di voto hanno diritto di prendere visione del libro delle adunanze, delle deliberazioni delle assemblee dei soci, del consiglio direttivo, del bilancio preventivo e consuntivo dell'anno in corso. I soci sono obbligati: **1)** al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini sopra previsti; **2)** alla stretta osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. **3)** a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dagli altri organi sociali. L'inadempienza - grave ovvero reiterata - rispetto agli obblighi scaturenti dal presente Statuto e/o dalle deliberazioni sociali costituisce giusta causa di esclusione del socio. Il presidente, qualora venga a conoscenza di gravi motivi che giustifichino l'esclusione del socio ai sensi dell'art. 24 cod. civ., invita il socio inadempiente a presentare per iscritto, entro il termine decadenziale di sette giorni, le sue eventuali giustificazioni. Al contempo, il presidente convoca il Consiglio Direttivo onde esaminare le giustificazioni eventualmente presentate dal socio inadempiente e deliberare i consequenziali provvedimenti. L'esclusione è deliberata dall'assemblea dei soci a maggioranza dei suoi membri. Costituiscono cause legittimanti l'esclusione dell'associato, in quanto costituenti gravi motivi, il fatto che il socio: **a)** non si trovi più in grado di partecipare adeguatamente al raggiungimento degli scopi sociali; **b)** non abbia osservato, in più di un'occasione, lo statuto e/o le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi dell'associazione; **c)** si sia reso in qualsiasi modo gravemente insolvente od inadempiente verso l'associazione. La morosità nel versamento della quota associativa annuale, non immediatamente sanata a seguito di invito del presidente, costituisce un'ipotesi di grave inadempimento ai sensi della presente lettera; **d)** arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale all'associazione; **e)** abbia dimostrato, nonostante specifico richiamo del Presidente, palese e ripetuto disinteresse per l'attività dell'associazione; **f)** si trovi in stato di manifesta insolvenza; **g)** sia stato dichiarato fallito o sia sottoposto ad una qualsiasi procedura concorsuale; **h)** sia stato dichiarato interdetto, inabilitato ovvero sottoposto a procedura di amministrazione di sostegno. Le ipotesi di esclusione di cui alle precedenti lettere g) ed h) operano di diritto contestualmente al verificarsi del fatto così come risultante dalle certificazioni rilasciate dalle competenti Autorità. Le deliberazioni relative all'esclusione del socio, assunte dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto al presente art. 6, sono immediatamente esecutive e debbono essere tempestivamente notificate dal presidente all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro strumento equipollente. Le deliberazioni adottate dovranno essere, inoltre, registrate dal presidente nel libro dei soci. Il socio destinatario del provvedimento di esclusione può proporre opposizione davanti all'Autorità giudiziaria nel termine decadenziale di sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la comunicazione ovvero dal giorno della delibera dell'assemblea qualora lui vi abbia presenziato. Oltre che nell'ipotesi di esclusione, la qualità di socio si perde per decesso ovvero per recesso. Il recesso dell'associato avviene mediante comunicazione scritta inviata al presidente e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Altrimenti avrà effetto con lo scadere dell'anno successivo. Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio Direttivo alla deliberazione di recesso o di esclusione dall'associazione, per il socio con cui sia stato instaurato un ulteriore rapporto di lavoro o di servizio, consegue anche la risoluzione del rapporto di lavoro o di servizio instaurato.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.7. Organi dell'associazione sono:

a) Assemblea dei soci;

- b) **Consiglio Direttivo;**
- c) **Presidente ed eventuale Vice Presidente;**
- d) **Segretario Amministrativo**
- e) **Organo di controllo**

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8. L'assemblea dei soci è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, i quali hanno diritto di voto attivo e passivo per tutti gli argomenti sottoposti alla deliberazione dell'assemblea nonché, con le limitazioni stabilite nello statuto, per tutte le cariche sociali. I soci onorari non hanno diritto di voto, ma possono partecipare alle riunioni con possibilità di intervento e proposta.

Art. 9. L'assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) approvare gli indirizzi e gli orientamenti generali dell'associazione;
- b) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- c) approvare l'entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali dei soci;
- d) eleggere e revocare il Presidente;
- e) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo;
- f) approvare il Regolamento associativo e le sue modifiche;
- g) escludere i soci riconosciuti inadempienti, secondo quanto previsto al precedente art. 6.
- h) deliberare su ogni altra materia posta dal presidente all'ordine del giorno.

Art. 10. L'assemblea ordinaria è validamente costituita - in prima convocazione - con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La seconda convocazione potrà essere fissata anche nello stesso giorno della prima, purché in orario successivo. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 11. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in proprio o per delega. Ogni socio presente, in proprio o per delega, può esprimere un voto. Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, munito di delega scritta. Nessun socio può cumulare più di dieci deleghe. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio i membri del consiglio direttivo possono intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 12. La convocazione dell'assemblea - ordinaria o straordinaria - viene effettuata dal presidente almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, agli indirizzi e/o recapiti così come risultanti nel Libro Soci.

E' legittima anche la convocazione eseguita mediante avviso da affiggersi, almeno dodici giorni prima di quello fissato per la riunione, nella sede legale. La data di protocollo della convocazione dell'assemblea costituisce valida prova della data di sua avvenuta affissione presso la sede dell'associazione.

L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e per la seconda convocazione nonché del luogo, anche fuori della sede sociale purché in Italia, in cui si svolgerà la riunione.

Ricorrendo, secondo la valutazione del presidente, motivi di urgenza, la convocazione potrà essere fatta con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni.

Art. 13. L'assemblea è presieduta dal presidente ovvero, in sua assenza e se nominato, dal vicepresidente o da un delegato del Presidente, a sua discrezione. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario dell'assemblea, anche non socio, nominato di volta in volta dall'assemblea. Non si fa luogo alla nomina del segretario dell'assemblea quando il verbale è redatto da un Notaio. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, nonché ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno. Il presidente deve inoltre, salvo quando la richiesta di convocazione appaia palesemente diretta a conseguire intenti di mero disturbo dell'attività associativa, convocare senza indugio l'assemblea onde deliberare sugli argomenti proposti da trattare, quando ne è fatta motivata richiesta da parte di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto o di almeno un quarto dei membri del consiglio direttivo.

Art. 15. Tutte le decisioni dell'assemblea ordinaria dei soci, con esclusione di quelle per le quali la Legge prevede espressamente la formula assembleare, possono essere adottate - su iniziativa del presidente - mediante "consultazione scritta" ovvero sulla base del "consenso espresso per iscritto". In tal caso, la proposta di deliberazione deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo a verificarne la provenienza e ad avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), anche tramite posta elettronica.

La proposta deve indicare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché, per la "consultazione scritta", l'esatto testo della decisione da adottare.

Ai soci aventi diritto di voto è assegnato il termine di almeno dieci giorni per trasmettere al presidente la risposta, la quale deve contenere l'approvazione o l'astensione o il diniego, sottoscritto in calce al documento ricevuto.

In caso di mancata risposta nel termine come sopra fissato, il consenso di quel socio s'intende negato. Il presidente deve raccogliere le risposte ricevute e comunicarne il risultato, con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresa la posta elettronica, a tutti i soci e - se nominato - al Revisore, indicando: i soci favorevoli, contrari od astenuti; la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine di cui al 4° capoverso del presente art. 16; eventuali dichiarazioni, purché relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dal socio nella sua risposta.

La proposta s'intende approvata qualora le risposte contenenti la sua approvazione costituiscano la maggioranza del numero degli soci aventi diritto di voto. Le decisioni degli associati, adottate con le modalità di cui al presente art. 16, devono risultare da apposito verbale, redatto a cura del presidente ed inserito nel Libro delle Assemblee.

Art. 16. L'assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e sullo scioglimento, la liquidazione dell'associazione e la nomina e sostituzione del/dei liquidatore/i. Essa è convocata dal presidente con le medesime modalità stabilite per quella ordinaria. E' regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il verbale è redatto da un segretario nominato dal presidente.

Art. 17. In mancanza di valida convocazione, l'assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente su tutte le materie sottoposte alla sua valutazione quando sono presenti tutti i

soci, la maggioranza dei componenti del consiglio direttivo e l'eventuale Revisore; e nessuno si opponga alla trattazione di quanto posto all'ordine del giorno.

Art. 18. Tutte le delibere assembleari sono esposte presso la sede legale dell'associazione, entro dieci giorni dalla data di deliberazione, per un periodo di almeno tre mesi successivi alla deliberazione stessa. Tutti i soci, particolarmente quelli che sono stati assenti all'assemblea, sono tenuti a prendere tempestiva visione della relativa delibera presso la sede legale. In ogni caso, gli effetti della conoscenza legale di detta delibera, da parte dei soci che non abbiano partecipato all'assemblea, si hanno dal giorno successivo alla data di affissione di cui al precedente paragrafo, così come risultante dal protocollo dell'associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.19. Il consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di 9 soci, compreso il Presidente e gli eventuali Vice Presidenti, ed è eletto dall'assemblea dei soci unitamente al Presidente. I soci membri del consiglio direttivo deliberano di assumere, su proposta del presidente, specifici incarichi operativi secondo le esigenze dell'associazione. La carica di membro del consiglio direttivo è gratuita. I componenti del consiglio direttivo fanno parte di diritto dell'assemblea dei soci.

Art.20. Il consiglio direttivo: **a)** approva le linee strategiche dell'associazione, in relazione alla programmazione annuale; **b)** approva le linee direttive di gestione dell'associazione in riferimento all'uso programmatico delle sue risorse e del suo patrimonio; **c)** ratifica il progetto di bilancio preventivo e consuntivo, nonché la relazione sull'attività svolta, proposti dal presidente e da sottoporre alla deliberazione dell'assemblea dei soci. Inoltre, il consiglio direttivo: **d)** redige la eventuale proposta di Regolamento di organizzazione e le sue eventuali modifiche che sottopone all'assemblea dei soci per la definitiva approvazione; **e)** assegna specifici incarichi ai suoi componenti, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. **f)** delibera di accettare o meno eventuali eredità, donazioni o lasciti in favore dell'associazione.

Art.21. Ferma restando la previsione di cui all'art. 6 dell'Atto Costitutivo relativa alla durata in carica dei membri del primo consiglio direttivo per 10 anni, tutti i membri del consiglio direttivo successivo al primo, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Ogni componente del consiglio direttivo cessa dalla carica per scadenza dell'incarico, revoca – anche senza giusta causa da parte dell'assemblea dei soci - dimissioni, decesso. La decadenza si determina automaticamente nell'ipotesi di perdita, per qualsiasi causa determinata, della qualità di socio.

Il Presidente, nel caso di cessazione - per qualsiasi causa - di un membro del consiglio direttivo, dovrà convocare tempestivamente l'assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione del cessato. Nelle more della nuova nomina, riducendosi il numero dei componenti al di sotto del minimo stabilito dal presente statuto, il consiglio direttivo procede, attraverso cooptazione, a ricoprire la carica mancante.

Art. 22. Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta questi ne ravvisi la necessità ovvero quando ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti. La convocazione può essere fatta: **a)** con affissione presso la sede legale dell'associazione almeno sette giorni prima della data della riunione. La data di protocollo della convocazione del consiglio direttivo costituisce valida prova della data di sua avvenuta affissione presso la sede legale dell'associazione; **b)** con qualsiasi

altro mezzo, incluso posta elettronica, telegramma, o raccomandata a mano, almeno tre giorni prima della data prevista ovvero, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. In mancanza di valida convocazione, il consiglio direttivo delibera validamente su tutte le materie sottoposte alla sua valutazione quando sono presenti almeno due terzi dei suoi componenti (e l'eventuale Revisore quando previsto) e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 23. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti, tra cui il presidente, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello espresso dal presidente. Le decisioni del consiglio direttivo possono anche essere adottate, per scelta del presidente, mediante "consultazione scritta" o sulla base del "consenso espresso per iscritto" da ciascuno dei suoi componenti. In tal caso il presidente comunica a tutti gli altri componenti il testo della decisione proposta, fissando un termine, non inferiore a 36 (trentasei) ore, entro il quale ciascuno deve far pervenire l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso di quel consigliere s'intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso, l'astensione, ovvero il dissenso alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo, che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresa la posta elettronica, e devono essere conservate dall'associazione. Il consiglio direttivo deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla Legge. Le delibere del consiglio direttivo vengono raccolte nel Libro verbali ed affisse, entro quindici giorni dalla loro data, anche solo per estratto, nella sede legale dell'associazione per un periodo di almeno tre mesi dalla loro deliberazione.

IL PRESIDENTE – EVENTUALI VICE PRESIDENTI – I PRESIDENTI ONORARI

Art. 24. Il Presidente, oltre a quanto già previsto nel presente statuto: **a)** è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatto salvo solo quanto di competenza di altri organi dell'associazione; **b)** ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione; **c)** ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solamente quelli che la Legge od il presente statuto riservano alla decisione degli altri organi dell'associazione; **d)** è il responsabile esecutivo, di concerto con il consiglio direttivo, delle decisioni dell'assemblea dei soci e ne cura ogni fase attuativa; **e)** mantiene le relazioni istituzionali e le attività di comunicazione; **f)** ha la rappresentanza - attiva e passiva dell'associazione in giudizio davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado e giurisdizione, nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti nonché revocandoli.

Il consiglio direttivo può nominare uno o più vice Presidenti e, su proposta del Presidente in carica, uno o più Presidenti onorari con compiti di rappresentanza non legale e di testimonianza dell'Associazione. I presidenti Onorari non fanno parte della composizione numerica del Consiglio direttivo ma partecipano alle sue riunioni con funzioni consultive e possono essere destinatari di specifiche deleghe per il perseguimento dei fini dell'Associazione. Il Vice Presidente più anziano fra quelli eventualmente nominati dal Consiglio Direttivo, sostituisce il presidente in caso di assenza od impedimento di questi. L'esercizio da parte del Vicepresidente dei poteri del Presidente costituisce valida prova, nei confronti dei terzi, della sussistenza di assenza ed impedimento del Presidente.

Art. 25. L'uso delle risorse dell'associazione da parte del Presidente, incluso il rimborso delle spese da lui anticipate o da parte dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché dei soci che hanno operato per conto dell'associazione, sono regolate dal presente Statuto e ricadono nella sfera di competenza

del Presidente medesimo, che ne ha titolarità d'uso e responsabilità e ne determina, di concerto con il Consiglio Direttivo, la migliore destinazione sulla base delle finalità associative. Il Presidente può avvalersi, se da lui giudicato opportuno, del supporto tecnico di esperti e consulenti.

Art.26 Ferma restando la previsione di cui all'art. 6 dell'Atto Costitutivo relativa alla durata in carica dei membri del primo consiglio direttivo e, conseguentemente, del primo Presidente per 10 anni, il futuro presidente successivo al primo dura in carica quattro anni, è rinominabile e cessa dalla carica per scadenza dell'incarico, revoca da parte del consiglio direttivo, dimissioni, decesso.

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Art. 27. Il segretario amministrativo, oltre a quanto già previsto nel presente statuto: **a)** redige, di concerto con il Presidente, il Bilancio preventivo e consuntivo nonché la Relazione sull'attività svolta, che propone al consiglio direttivo per la ratifica e per la successiva approvazione da parte dell'assemblea dei soci; **b)** analizza e verifica l'andamento dei programmi di attività rispetto ai bilanci consuntivi. **c)** può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali con il più ampio potere di operare sugli stessi nonché di chiedere fidi in conformità alle direttive date dal consiglio direttivo; **d)** è incaricato della custodia dei fondi e del patrimonio dell'associazione e sovrintende la gestione finanziaria. Il segretario amministrativo dura in carica quattro anni, è rinominabile e cessa dalla carica per scadenza dell'incarico, dimissioni, decesso. Il segretario amministrativo può avvalersi, se da lui giudicato opportuno, del supporto tecnico di esperti e consulenti.

PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.28 Il patrimonio dell'associazione è costituito: **a)** dalle quote dei soci; **b)** dai contributi ordinari e straordinari versati dai soci o dai terzi; **c)** dai beni mobili ed immobili che divengono di proprietà dell'Associazione, destinati ai fini statutari; **d)** da erogazioni, eredità, donazioni o lasciti; **e)** da liberalità degli associati e/o di terzi, persone fisiche o giuridiche; **f)** da contributi statali, regionali, di enti locali ed istituzioni in genere, dell'Unione Europea, di fondazioni e/o Organismi internazionali; **g)** da fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio. Il finanziamento annuale proviene: **h)** dalle quote annuali e dalle elargizioni volontarie dei soci. Le elargizioni volontarie possono essere sollecitate dal consiglio direttivo per finanziare specifici progetti; **i)** da ogni altra entrata, pubblica o privata, derivante da iniziative patrimoniali destinate al proprio finanziamento; **j)** dalle prestazioni od altre utilità effettuate dai soci sovventori; **k)** da ogni entrata relativa alle attività istituzionali ed ai servizi di formazione, che concorra ad incrementare l'attività associativa; **l)** dai proventi della cessione dei beni e servizi agli Associati e/o a Terzi; cessioni comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; **m)** dalle entrate derivanti dalle pubblicazioni, organizzazione di corsi, scuole, conferenze e convegni con espresso obbligo di reinvestire per fini formativi le somme ricavate. Le risorse dell'associazione potranno essere utilizzate esclusivamente per il raggiungimento degli scopi indicati nel presente statuto, con categorica esclusione di qualsiasi altra finalità.

Art. 29. L'esercizio sociale inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno. Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il conto consuntivo in base al fondo finale di cassa più le entrate accertate e non riscosse, meno le spese impegnate e rimaste da pagare, potranno essere destinate, con l'approvazione dell'Assemblea dei soci, a finanziare le spese dell'anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce. E' fatto assoluto divieto di distribuzione tra i soci, sotto qualsiasi forma diretta od indiretta, dell'avanzo e degli utili di gestione, nonché dei fondi, delle riserve economiche e finanziarie, per l'intero periodo di esistenza dell'associazione ed all'atto del suo scioglimento, salvo diversa disposizione di Legge.

ORGANO DI CONTROLLO

Arti.30. Quando la Legge prevede l'obbligo della presenza di un Organo di Controllo, ovvero quando l'assemblea dei soci, anche se a ciò non dovuta, ne decide l'istituzione, esso è costituito o da un Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche fra persone non socie, oppure da un Revisore unico scelto sempre dall'Assemblea.

Nel caso di istituzione di un Collegio dei Revisori questo elegge al suo interno, nella sua prima riunione, un Presidente che convoca e presiede le riunioni. Il Collegio ovvero il Revisore unico, controlla l'amministrazione dell'associazione; vigila sull'osservanza delle Leggi, dello Statuto e del Regolamento interno; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza della proposta di Bilancio ratificata dal consiglio direttivo alle risultanze dei Libri contabili e delle scritture; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo; assolve a tutte le altre funzioni stabilite dalla Legge per l'Organo di controllo di un'associazione. Il Collegio dei Revisori o il Revisore unico restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE – LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art.31. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri e l'eventuale compenso.

In caso di liquidazione, il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto obbligatoriamente ad Associazioni od Istituzioni con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'articolo 3, comma 190, L. 23/12/1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.

RINVIO

Art. 32. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa sulle Associazioni riconosciute di cui al Libro I°, Titolo II°, Capo II° del codice civile ed all'ulteriore vigente in quanto applicabile.